

Regolamento emanato con d.R. n.882 del 23.4.2014 e modificato con d.R. n.1760 del 30.7.2014 e con d.R. n. 1046 del 8.4.2015 (ratificato dal S.A. del 14 aprile 2015 e dal C.d.A. del 21 aprile 2015)

**“REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE N. 240/2010.**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di attribuzione dell’incentivo *una tantum* previsto dall’articolo 29, comma 19, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi fissati dal d.m. 21 luglio 2011, n. 314 e dal d.m. 26 luglio 2013, n. 665, con riferimento alla ripartizione delle risorse assegnate rispettivamente per l’anno 2011 e per gli anni 2012-2013.

**Art. 2  
Destinatari e ripartizione delle risorse**

1 Sono potenziali destinatari delle risorse di cui all’articolo 1 i professori e i ricercatori che avrebbero maturato, nell’anno per il quale è stato assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e che siano stati in servizio presso l’Ateneo nell’anno di riferimento.

2. L’elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare alla selezione è pubblicato in intranet sul sito web dell’Ateneo. Della pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori interessati. I soggetti esclusi dall’elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio viene pubblicato l’elenco definitivo degli aventi diritto.

3. Le risorse sono assegnate esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o del ricercatore interessato, in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato).

4. Le risorse sono assegnate, fino ad esaurimento, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie all’esito delle procedure di selezione di cui all’articolo 3 e, comunque, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1 relativamente alle risorse assegnate per il 2011 e del sessanta per cento relativamente alle risorse assegnate per gli anni 2012 e 2013.

### **Art. 3**

#### **Procedura di selezione**

1. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, corredata da una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, nel triennio precedente l'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, che coincide con l'anno in cui avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, utilizzando il facsimile allegato (allegato n. 1).
2. L'amministrazione, anche su richiesta della commissione di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.
3. L'attribuzione delle risorse avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5.
4. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo. Nell'applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 5 si tiene conto del ruolo di appartenenza dei candidati.
5. La Commissione di valutazione, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 5, redige una graduatoria per ogni ruolo. A parità di merito, prevale il soggetto con minore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il soggetto con minore età anagrafica. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale.

### **Art. 4**

#### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione incaricata di effettuare la valutazione comparativa dei candidati è nominata dal Rettore, su proposta del Senato accademico e composta da sei docenti in ruolo o in quiescenza interni o esterni ai ruoli dell'Ateneo che rappresentino le sei macroaree, più un Presidente designato dal Rettore.
2. Non possono essere componenti della Commissione coloro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione delle risorse.
3. Il Rettore sostituisce i membri delle commissioni e il Presidente in caso di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di mancata partecipazione ai lavori non giustificata per due sedute consecutive.
4. La commissione deve concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla acquisizione della documentazione, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata del Presidente.

**Art. 5**  
**Criteri di selezione**

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, svolte nel triennio precedente l'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

**a) Didattica (max 12 punti):**

1. Numero di tesi seguite in qualità di relatore/correlatore o tutore certificato dall'Autorità competente nei corsi di laurea triennali, magistrali e dottorato (max 3 punti);
2. Attività didattiche prestate, con riconoscimento di CFU nell'ambito di Master interni o presso istituzioni formative accreditate (max 4 punti);
3. Numero degli esami verbalizzati in qualità di componente della commissione per ogni anno considerato (max 3 punti);
4. Numero di ore erogate dal docente (max 3 punti);
5. Esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, per quanto riguarda le seguenti domande (max 2 punti complessivi):
  - Il docente è stato effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
  - Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina esponendo gli argomenti in modo chiaro?
  - Il materiale didattico è adeguato per lo studio di questo insegnamento?
  - Lei è complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?

Non viene assegnato alcun punto a chi è stato destinatario di un provvedimento disciplinare relativo alla didattica.

**b) Ricerca (max 12 punti):**

1. Qualità della produzione scientifica nel triennio sulla base di criteri adottati a livello internazionale eventualmente anche sulla base della classificazione ANVUR della collocazione editoriale (max 6 punti);
2. Partecipazione nell'ultimo triennio a progetti di ricerca finanziati da enti internazionali, con diverso peso in base al ruolo (max 3 punti);
3. Partecipazione nell'ultimo triennio a progetti di ricerca finanziati da enti nazionali, con diverso peso in base al ruolo (max 1 punto);
4. Essere stato componente del Comitato scientifico di riviste presenti nell'elenco Anvur prodotti dai GEV (max 2 punti);
5. Brevetti (autore o co-autore) (max 1 punto);
6. Spin-off (socio proponente) (max 2 punti).

Non viene assegnato alcun punto a chi non ha effettuato alcuna pubblicazione scientifica in un triennio.

**c) Incarichi gestionali (max 12 punti):**

1. Per i Professori:

essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'Ateneo e per il Dipartimento quali: Pro-Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro di commissioni intradipartimentali – previste dai regolamenti interni -, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro Interdipartimentale, Presidente/Coordinatore di Corso di Dottorato, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, referente Erasmus (max 12 punti).

Per i Ricercatori a tempo indeterminato:

essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'Ateneo quali: Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro di Commissioni istituite dal Senato Accademico, membro di commissioni intradipartimentali – previste dai regolamenti interni -, referente Erasmus (max 12 punti).

2. Vengono attribuiti 3 punti ai docenti che hanno optato per il regime a tempo pieno.

3. I criteri di selezione garantiscono che per ogni Area CUN e per ogni fascia, almeno il 30% degli aventi diritto benefici dell'incentivo previsto.

## **Art. 6**

### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento emanato con decreto del Rettore è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.”.